

# **Piano di razionalizzazione delle società partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

## I – Introduzione generale

### 1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review*, auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio di un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro la fine del 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

### 2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I **Sindaci** e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Pur con il fine di accelerare le decisioni sulla razionalizzazione delle Società, la norma – che pare concentrare i relativi atti gestionali sui Sindaci – risulta estremamente sintetica e non affronta in maniera chiara il problema della competenza in materia.

In merito a ciò un approccio prudenziale e sistemico porterebbe a ritenere che il Piano possa essere approvato dal Sindaco, (ovvero da una deliberazione di approvazione della Giunta Comunale, in riferimento alle competenze detenute da quest'ultima sul Piano Esecutivo di Gestione) e poi trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei conti, assieme alla relazione tecnica.

Solo nel caso in cui vi fossero procedure dettagliate, incidenti in maniera significativa sull'ente locale, si provvede al necessario passaggio in Consiglio Comunale, per i necessari adempimenti inerenti le competenze di tale organo, ai sensi dell'art. 42 del Tuel inerente “organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione”. (V. nota Anci in data 23.3.2015, sulle disposizioni in materia di ambiti territoriali ottimali nonché di aggregazioni e razionalizzazioni delle società partecipate, di cui alla legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).

Per coniugare, quindi, il comma 612 della Legge di Stabilità 2015 con l'art. 42,lett. e) del TUEL, il Consiglio Comunale prenderà atto sia della relazione tecnica che del Piano operativo elaborati, l'una dal Segretario Comunale e l'altro dal Sindaco stesso.

### **3. Attuazione**

Approvato il Piano Operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del Consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso, la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della Funzione Pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni, ad evidenza pubblica, viene deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

#### **4. Finalità istituzionali**

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, *una tantum*, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

## **II – Le partecipazioni dell’ente**

### **1. Le partecipazioni societarie**

Il Comune di Scopello partecipa al capitale della seguenti società:

1. Società “CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.”.
2. Società Consortile a responsabilità limitata “Agenzia di Accoglienza e Promozione Turistica Locale della Valsesia e del Vercellese”.
3. Monterosa 2000 S.p.A.
4. Alpe di Mera S.p.A.
5. MPS capital Services S.p.A.

La partecipazione societaria di cui sopra è oggetto del presente Piano.

### **2. Altre partecipazioni e associazionismo**

Per completezza, si precisa che il Comune di Scopello fa parte della Unione dei Comuni della Valsesia. Non trattandosi di società, ma di forma associativa tra Comuni, ex art.32 del D.Lgs. 267/2000, la predetta partecipazione non è oggetto del presente Piano.

Non rientra nell’indagine del presente piano nemmeno la partecipazione del Comune alla Stazione Unica Appaltante, istituita presso l’Unione dei Comuni della Valsesia, in quanto scaturente da convenzione ex art.30 del D.Lgs. 267/2000.

Il Comune partecipa, altresì, al C.O.VE.VA.R., Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani, che svolge funzioni di governo di bacino e di ambito, relative al servizio dei rifiuti urbani.

Costituendo un consorzio di "servizi", avente ad oggetto l’erogazione di un servizio alla collettività, non rientra nell’oggetto del presente piano.

## **III – Il Piano operativo di razionalizzazione**

### **1. Società “CO.R.D.A.R. VALSESIA S.p.A.”**

La Società “C.O.R.D.A.R. Valsesia S.p.A.”, nata come impianto di depurazione per rispondere alle esigenze della depurazione centralizzata dei reflui civili di sette Comuni e dei reflui delle aziende tessili della Valsessera, si è trasformata negli anni diventando società per la gestione del servizio idrico integrato in 37 Comuni dell’area Valsesia e Valsessera ed impianto di trattamento dei rifiuti liquidi.

CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. è una Società interamente a capitale pubblico che si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato in 37 comuni ubicati nelle province di Biella e di Vercelli ed è uno dei sette gestori dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 del Piemonte ‘Biellese, Vercellese, Casalese’. I territori coperti dal servizio hanno carattere prevalentemente montano, con un’altitudine media di 708 m. a ridosso della catena alpina del Monte Rosa e si sviluppano

tra Valsesia, Valsessera e Valle di Mosso per 953 km<sup>2</sup>, con una popolazione residente di circa 40.000 abitanti ed una non trascurabile presenza turistica.

La società gestisce il Servizio Idrico, quale servizio pubblico di interesse generale, comprendente la gestione e la manutenzione delle reti, degli impianti ed altre dotazioni patrimoniali di competenza comunale.

L'analisi continua con gli ulteriori seguenti dati:

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori: 1

Numero di dipendenti: 31 alla data odierna (nessuno a tempo parziale)

<b>Risultato d'esercizio</b>		
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
+ 32.342 euro	+ 43.175 euro	+ 32.342 euro

<b>Fatturato</b>		
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
5.244.628	5.281.532	5.572.933

Bilanci d'esercizio in sintesi

Stato patrimoniale

<b>Stato Patrimoniale</b>			
<b>Attivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	17.582.189	17.706.963	17.225.501
C) Attivo circolante	4.979.773	4.348.170	4.854.761
D) Ratei e risconti	78.216	94.122	85.238
<b>Totale Attivo</b>	<b>22.640.178</b>	<b>22.149.255</b>	<b>22.165.500</b>

<b>Passivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto	13.102.019	13.145.194	13.177.536
B) Fondi per rischi ed oneri	197.822	195.036	170.149
C) Trattamento di fine rapporto	397.372	313.146	338.414
D) Debiti	9.003.297	8.467.199	8.459.852
E) Ratei e Risconti	29.668	28.680	19.549
<b>Totale passivo</b>	<b>22.640.178</b>	<b>22.149.255</b>	<b>22.165.500</b>

Bilanci d'esercizio in sintesi:  
Conto Economico

<b>Conto Economico</b>			
	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
A) Valore della produzione	5.693.224	5.676.359	6.100.647
B) Costi di produzione	5.457.918	5.524.137	5.841.643
<b>Differenza</b>	<b>235.306</b>	<b>152.222</b>	<b>259.004</b>
C) Proventi e oneri finanziari	182.661	259.575	220.612
D) Rettifiche valore attività finanziarie	3.500	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	96.797	215.226	77.000
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>145.942</b>	<b>107.873</b>	<b>115.392</b>

Imposte	110.384	64.698	83.050
<b>Risultato d'esercizio</b>	35.558	43.175	32.342

**L'Amministrazione detiene la quota di partecipazione di n. 1 azione al valore nominale di € 50,00.** Trattandosi di società con finalità istituzionali, che gestisce il servizio idrico integrato e che non comporta onere alcuno a carico del Bilancio Comunale, **si ritiene di confermare la partecipazione del Comune di Scopello nel capitale della Società suddetta.**

Si precisa, anzi, che dal punto di vista finanziario la Società Cordar ha assunto gli oneri derivanti dai mutui originariamente contratti dai singoli Enti partecipanti per la gestione del servizio idrico, le cui rate di ammortamento non sono più a carico degli Enti, poiché il soggetto gestore del servizio idrico integrato è subentrato nella titolarità del debito e, conseguentemente, degli obblighi di restituzione.

Inoltre, la Legge n°36/94 (c.d. Legge Galli) che ha avviato la riforma dei servizi idrici con l'obiettivo di realizzare una gestione integrata dell'intero ciclo dell'acqua, prevede che tale gestione venga affidata ad un unico soggetto negli Ambiti Territoriali Ottimali ("A.T.O.") sulla base dei relativi bacini idrografici.

## **2. Società Consortile a responsabilità limitata "Agenzia di Accoglienza e della Promozione Turistica della Valsesia e del Vercellese"**

In merito alla partecipazione in seno alla Agenzia di cui all'oggetto, la cd. A.T.L., si precisa che la Società è stata costituita per iniziativa e sotto il patrocinio della Provincia di Vercelli e ha per oggetto sociale esclusivo la promozione dell'interesse economico collettivo nell'ambito turistico di riferimento. La A.T.L. opera senza fine di lucro nell'ambito delle funzioni indicate nell'articolo 10 della legge regionale 75/96, svolgendo attività strumentale ai soci pubblici, ai sensi della normativa vigente così come regolata dalle norme contenute nello Statuto e in particolare:

- a) Raccoglie e diffonde le informazioni turistiche riferite all'ambito di competenza, organizzando a tal fine e coordinando gli uffici di informazione e accoglienza turistica;
- b) Fornisce assistenza ai turisti, compresa la prenotazione di servizi ricettivi, turistici, di intrattenimento e di svago e la tutela del consumatore turistico;
- c) Promuove e realizza iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche locali, nonché manifestazioni ed iniziative dirette ad attrarre i turisti ed a favorirne il soggiorno;
- d) Sensibilizza gli operatori, le amministrazioni e le popolazioni locali per la diffusione della cultura di accoglienza e dell'ospitalità turistica;
- e) Favorisce la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori.

Il Comune non possiede altre partecipazioni societarie che si occupano dei medesimi servizi locali.

L'analisi continua con gli ulteriori seguenti dati:

Numero degli amministratori: 5 - Presidente, Vicepresidente, 3 consiglieri

Numero di direttori: /

Numero di dipendenti: 6, alla data odierna (nessuno a tempo parziale)

<b>Risultato d'esercizio</b>		
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
- 22.163,00 euro	+ 27.286,00 euro	+ 11.102,00 euro

<b>Fatturato</b>		
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
43.691,00 euro	17.355,00 euro	0,00 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi  
Stato patrimoniale

<b>Stato Patrimoniale</b>			
<b>Attivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	258,00	258,00	0,00
F) Immobilizzazioni	54.017	38.097	29.834
G) Attivo circolante	372.313	432.880	413.068
H) Ratei e risconti	6.141	800	0,00
<b>Totale Attivo</b>	<b>432.729</b>	<b>472.035</b>	<b>442.902</b>

<b>Passivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
F) Patrimonio netto	93.087	120.372	131.476
G) Fondi per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00
H) Trattamento di fine rapporto	83.095	95.229	84.052
I) Debiti	256.128	256.236	203.254
J) Ratei e Risconti	419	198	23.320
<b>Totale passivo</b>	<b>432.729</b>	<b>472.035</b>	<b>442.902</b>

Bilanci d'esercizio in sintesi:  
Conto Economico

<b>Conto Economico</b>			
	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
F) Valore della produzione	769.827	557.133	499.917
G) Costi di produzione	777.139	520.103	468.248
<b>Differenza</b>	<b>- 7.312</b>	<b>37.030</b>	<b>31.669</b>
H) Proventi e oneri finanziari	- 7.272	- 6.311	- 7.367
I) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
J) Proventi ed oneri straordinari	- 73	5.137	142
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>- 14.657</b>	<b>35.856</b>	<b>24.444</b>
Imposte	7.506	8.570	13.342
<b>Risultato d'esercizio</b>	<b>- 22.163</b>	<b>27.286</b>	<b>11.102</b>

Alla luce dei dati sopra riportati, è **intenzione dell'Amministrazione mantenere la quota di partecipazione pari a n. 9 azioni del valore nominale di € 258,00 (1,89%)**, considerato che trattasi della Società che gestisce l'attività promozionale e propulsiva per conto dell'ente nel settore turismo, anche in collaborazione con altre Associazioni locali (ad esempio, Pro Loco, Gruppo Alpini).

Si precisa che il Comune di Scopello mette gratuitamente a disposizione dell'ATL un ufficio, all'interno del Palazzo Municipale, oltre a porre in essere forme di compartecipazione economica alle attività societarie per una spesa complessiva annua di Euro 12.000,00.

**- MONTEROSA 2000 Spa**  
**Oggetto Sociale Art. 4 Statuto**

La Società ha per oggetto la realizzazione di iniziative ed interventi che, nell'ambito della promozione dello sviluppo economico e sociale della Valsesia, potenziino e sviluppino attività e servizi comunque collegati od utili all'espansione del settore turistico - ricettivo.

In particolare, a titolo esemplificativo, la Società si occupa della gestione e del miglioramento degli impianti di trasporto a fune del comprensorio Monterosa Ski.

Numero degli amministratori: 5

Numero di dipendenti: ULA 23,88

Numero Dirigenti: 2

Bilanci d'esercizio in sintesi  
 Stato patrimoniale

<b>Stato Patrimoniale</b>			
<b>Attivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
I) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
J) Immobilizzazioni	24.602.610	24.343.815	23.514.425
K) Attivo circolante	1.515.881	1.368.346	1.583.481
L) Ratei e risconti	154.845	148.883	149.113
<b>Totale Attivo</b>	<b>26.273.336</b>	<b>25.860.444</b>	<b>25.247.019</b>

<b>Passivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
K) Patrimonio netto	24.103.035	23.735.921	23.671.348
L) Fondi per rischi ed oneri	6.046	6.046	6.046
M) Trattamento di fine rapporto	78.444	71.954	80.348
N) Debiti	1.892.673	1.918.158	1.387.867

O) Ratei e Risconti	193.138	128.365	101.110
<b>Totale passivo</b>	<b>26.273.336</b>	<b>25.860.444</b>	<b>25.247.019</b>
<b>Perdita d'esercizio</b>	<b>333.187</b>	<b>367.114</b>	<b>508.212</b>

La suddetta società è interamente a partecipazione pubblica. Il Comune di Scopello detiene lo 0,74% (5.000 azioni) del capitale sociale. Con deliberazione consiliare n.17 del 29 luglio 2009, il Consiglio Comunale ha deliberato il mantenimento della partecipazione in oggetto, ai sensi dell'art. 3 commi 27, 28 della Legge 244/2007, riconoscendo l'interesse pubblico generale dell'oggetto societario.

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. c) prevede di eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.

Il Comune di Scopello partecipa anche al capitale della Società Alpe di Mera S.p.A., proprietaria degli impianti sciistici del comprensorio di Mera., avente finalità statutarie affini a quelle della Società in corso di esame.

#### **Costi di funzionamento: al momento nessuno.**

Si riporta, per completezza, il Parere della Regione Valle d'Aosta del 06/02/2009, avente ad oggetto: *“partecipazione degli enti locali in società di impianti di risalita per le piste da sci, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”*

*In merito al quesito di cui all'oggetto, sottoposto all'esame di questi Uffici, si espone quanto segue, premettendo le considerazioni di carattere generale riferite alla disciplina di cui all'articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), già contenute nel parere espresso, in data 18 novembre 2008, dagli uffici di questa Amministrazione in merito alla partecipazione degli enti locali in società di produzione e vendita di energia elettrica alle quali, pertanto, integralmente si rinvia.*

*Occorre, invece, ribadire quanto già rilevato nel precedente parere, relativamente a ciò che deve intendersi per finalità istituzionali dell'ente comunale, al cui perseguimento deve essere diretta la partecipazione in società. Tali finalità, in effetti, non sono definite in modo esplicito e tassativo.*

*I Comuni hanno nel tempo esteso i confini della propria attività, quali ne siano le forme, dirette e indirette, di gestione. L'articolo 13 della l.r. 54/1998 (di contenuto analogo all'articolo 13 del d.lgs. 267/2000), infatti, attribuisce genericamente al Comune *“tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, particolarmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge regionale o nazionale, secondo le rispettive competenze”*. Considerata l'ampiezza della previsione legislativa, al fine di*

*meglio e più puntualmente individuare i fini istituzionali di ogni singolo ente locale, risulta di particolare ausilio il riferimento al relativo Statuto, nel cui ambito sono dettagliatamente indicate le finalità dell'azione amministrativa, oltre i fini istituzionali "tipici" che si sottintendono. Come argomentato nel parere della Corte dei Conti n. 23/2008, anche in forza del principio di sussidiarietà introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001 di riforma della parte seconda del Titolo V della Costituzione, "il ruolo centrale dell'amministrazione locale quale interprete primario dei bisogni della collettività locale, riconosciuto anche a livello costituzionale, non può essere messo in discussione dalla mancanza di un organico quadro legislativo che individui le funzioni comunali perché, semmai, il legislatore può solo specificare quali siano gli ambiti che non rientrano nella competenza comunale", con la conseguenza che "spetta al singolo ente valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le "politiche" necessarie per soddisfarle". Sulla base delle considerazioni suesposte, si ritiene che, in un territorio come quello della Valle d'Aosta, regione alpina per eccellenza, i cui Comuni, per altitudine e morfologia, sono classificati tra i Comuni di montagna e di alta montagna, l'attività di gestione degli impianti a fune, ed in particolare degli impianti sciistici, finalizzati allo sviluppo turistico del territorio, e quindi al suo sviluppo economico, possa essere agevolmente ricondotta tra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune."*

La problematica della partecipazione in società costituite per la gestione degli impianti sciistici è stata peraltro trattata nel parere n. 69/2008 reso dalla Regione Piemonte che ha sostanzialmente concluso per la legittimità della partecipazione comunale in una società che gestisce gli impianti sciistici e funiviari di un comprensorio turistico, considerato che tale attività appartiene "al novero di quelle deputate a produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento della propria finalità istituzionale che risulta costituita, nella fattispecie, nell'utilizzo del territorio per lo sviluppo economico della popolazione e della comunità, così come sancito dall'art. 13, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000".

**Conclusioni in merito alla razionalizzazione della Società: L'ENTE PROPONE DI VALUTARE IPOTESI DI RAZIONALIZZAZIONE MEDIANTE FUSIONE CON LA SOCIETA' ALPE DI MERA S.P.A. A MOTIVO DELLO STRETTO COLLEGAMENTO TRA I FINI SOCIETARI DI ENTRAMBE**

## **ALPE DI MERA SPA**

La Società ha per oggetto la realizzazione di iniziative ed interventi per contribuire allo sviluppo economico-sociale della Valsesia, con particolare riferimento al comprensorio sciistico dell'Alpe di Mera, nonché la promozione ed il potenziamento di attività e servizi comunque collegati od utili all'espansione del settore turistico - ricettivo od ad una migliore organizzazione e/o gestione dell'ambito territoriale sopra individuato.

Numero degli amministratori: 1

Numero di dipendenti: 1 a tempo parziale

Bilanci d'esercizio in sintesi  
Stato patrimoniale

<b>Stato Patrimoniale</b>			
<b>Attivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
M) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
N) Immobilizzazioni	10.222.858	9.784.459	9.370.693
O) Attivo circolante	35.555	12.416	14.230
P) Ratei e risconti	217	222	8
<b>Totale Attivo</b>	<b>10.258.630</b>	<b>9.797.097</b>	<b>9.384.931</b>

<b>Passivo</b>	<b>31.12.2011</b>	<b>31.12.2012</b>	<b>31.12.2013</b>
P) Patrimonio netto	7.650.969	7.245.871	6.836.027
Q) Fondi per rischi ed oneri	157.569	157.569	15.569
R) Trattamento di fine rapporto	65	67	68
S) Debiti	2.449.929	2.393.273	2.391.148
T) Ratei e Risconti	98	317	119
<b>Totale passivo</b>	<b>10.258.630</b>	<b>9.797.097</b>	<b>9.384.931</b>
<b>Perdita d'esercizio</b>	<b>425.158</b>	<b>437.095</b>	<b>417.845</b>

Si segnala che è in corso di approvazione il Bilancio d'esercizio al 31/12/2014, dal quale si prevede una perdita di esercizio di Euro 280.195.

La suddetta società è interamente pubblica; il Comune di Scopello detiene il 32,43% del capitale sociale (3372 azioni possedute del valore nominale di €1.000,00 ciascuna). Con deliberazione consiliare n.13 dell'8 maggio 2009, il Consiglio Comunale ha deliberato il mantenimento della partecipazione in oggetto, ai sensi dell'art. 3 commi 27, 28 della Legge 244/2007.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare “*un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*”.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. c) prevede di eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.

**Costi di funzionamento:** nessuno al momento. Il Comune di Scopello mette a disposizione della Alpe di Mera S.p.A., gratuitamente, un ufficio all'interno della sede comunale.

**Si riporta, per completezza, il Parere della Regione Valle d'Aosta del 06/02/2009, avente ad oggetto: “partecipazione degli enti locali in società di impianti di risalita per le piste da sci, in relazione a quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”**

*In merito al quesito di cui all'oggetto, sottoposto all'esame di questi Uffici, si espone quanto segue, premettendo le considerazioni di carattere generale riferite alla disciplina di cui all'articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), già contenute nel parere espresso, in data 18 novembre 2008, dagli uffici di questa Amministrazione in merito alla partecipazione degli enti locali in società di produzione e vendita di energia elettrica. Occorre, invece, ribadire quanto già rilevato nel precedente parere, relativamente a ciò che deve intendersi per finalità istituzionali dell'ente comunale, al cui perseguimento deve essere diretta la partecipazione in società. Tali finalità, in effetti, non sono definite in modo esplicito e tassativo.*

*I Comuni hanno nel tempo esteso i confini della propria attività, quali ne siano le forme, dirette e indirette, di gestione. L'articolo 13 della l.r. 54/1998 (di contenuto analogo all'articolo 13 del d.lgs. 267/2000), infatti, attribuisce genericamente al Comune “tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, particolarmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge regionale o nazionale, secondo le rispettive competenze”. Considerata l'ampiezza della previsione legislativa, al fine di meglio e più puntualmente individuare i fini istituzionali di ogni singolo ente locale, risulta di particolare ausilio il riferimento al relativo Statuto, nel cui ambito sono dettagliatamente indicate le finalità dell'azione amministrativa, oltre i fini istituzionali “tipici” che si sottintendono. Come argomentato nel parere della Corte dei Conti n. 23/2008, anche in forza del principio di sussidiarietà introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001 di riforma della parte seconda del Titolo V della Costituzione, “il ruolo centrale dell'amministrazione locale quale interprete primario dei bisogni della collettività locale, riconosciuto anche a livello costituzionale, non può essere messo in discussione dalla mancanza di un organico quadro legislativo che individui le funzioni comunali perché, semmai, il legislatore può solo specificare quali siano gli ambiti che non rientrano nella competenza comunale”, con la conseguenza che “spetta al singolo ente valutare quali siano le necessità della comunità locale e, nell'ambito delle compatibilità finanziarie e gestionali, avviare le “politiche” necessarie per soddisfarle”.*

*Sulla base delle considerazioni suesposte, si ritiene che, in un territorio come quello della Valle d'Aosta, regione alpina per eccellenza, i cui Comuni, per altitudine e morfologia, sono classificati tra i Comuni di montagna e di alta montagna, l'attività di gestione degli impianti a fune, ed in particolare degli impianti sciistici, finalizzati allo sviluppo turistico del territorio, e quindi al suo sviluppo economico, possa essere agevolmente ricondotta tra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.”*

La problematica della partecipazione in società costituite per la gestione degli impianti sciistici è stata peraltro trattata nel parere n. 69/2008 reso dalla Regione Piemonte che ha sostanzialmente concluso per la legittimità della partecipazione comunale in una società che gestisce gli impianti sciistici e funiviari di un comprensorio turistico, considerato che tale attività appartiene “*al novero di quelle*

*deputate a produrre beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento della propria finalità istituzionale che risulta costituita, nella fattispecie, nell'utilizzo del territorio per lo sviluppo economico della popolazione e della comunità, così come sancito dall'art. 13, comma 2, del T.U.E.L. n. 267/2000".*

**CONCLUSIONI IN MERITO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETA':  
L'ENTE VALUTERA' IPOTESI DI CESSIONE DELLE QUOTE DI PROPRIETA'  
COMUNALE CON LE PROCEDURE DI LEGGE AD EVIDENZA PUBBLICA, SIA A  
MOTIVO DEI BILANCI IN PERDITA NELL'ULTIMO TRIENNIO, SIA IN RAGIONE  
DELLO CONTIGUITA' CON I FINI SOCIETARI DELLA MONTEROSA S.P.A.-**

**MPS CAPITAL SERVICES** Sede legale: Via Pancaldo, 4 - 50127 Firenze. La Società nasce da una operazione di conferimento delle attività operative e commerciali di MPS Finance in MPS Banca per l'Impresa, essa stessa frutto di una fusione tra MPS Merchant S.p.A., MPS Banca Verde S.p.A. ed il ramo d'azienda corporate di MPS Finance S.p.A..

MPS Merchant fondata nel 1954 come Ente di Diritto Pubblico per il credito a medio termine, con il nome prima di Mediocredito Regionale della Toscana e poi di Mediocredito Toscano, aveva, fin da allora, lo scopo di favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Nel 1992 il controllo dell'Istituto è stato acquisito dal Gruppo Montepaschi, già tra i soci fondatori e il Mediocredito Toscano, divenuto società per azioni, ha assorbito l'Istituto di Credito per i Lavoratori all'Estero (I.C.L.E.).

Il Comune di Scopello partecipa al capitale di MPS Capital Services S.p.A. con n. cinque quote azionarie, del valore nominale di Euro 0,31 ciascuna.

**CONCLUSIONI IN MERITO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SOCIETA':  
ATTENENDO L'OGGETTO SOCIETARIO ALLA MATERIA FINANZIARIA E  
CREDITIZIA, DEL TUTTO ESTRANEO AI FINI DELL'ENTE, SI RITIENE DI  
PROPORRE LA CESSIONE DELLE QUOTE AZIONARIE POSSEDUTE.**

**Scopello, 30 Maggio 2015**

**IL SINDACO  
Andrea Gilardi**